

REGOLAMENTO (CEE) N. 3463/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2663/80, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2663/80 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi ⁽²⁾, adottato dopo la firma del trattato d'adesione e la cui validità si estende oltre il 1° gennaio 1981, deve essere modificato ai fini della sua concordanza con le disposizioni dell'atto d'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2663/80 è sostituito dal seguente testo:

«Il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti:

- «Prelievo limitato al 10% ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 2663/80]»,

— «Importafgiften begrænses til 10% af værdien [jf. forordning (EØF) n. 2663/80]»,

— «Beschränkung der Abschöpfung auf 10% des Zollwerts [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2663/80]»,

— «Εισφορά περιορισμένη στο 10% κατ' αξία [έφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2663/80]»,

— «Levy limited to 10% ad valorem [application of Regulation (EEC) No 2663/80]»,

— «Prélèvement limité à 10% ad valorem [application du règlement (CEE) n° 2663/80]»,

— «Heffing beperkt tot 10% ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 2663/80]».

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore al quantitativo indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tale scopo la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 26.